

## NEWSLETTER MARZO 2019

### SOMMARIO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.....	3
<b>ESMA: Q&amp;A SUL REGOLAMENTO DEI PROSPETTI .....</b>	<b>3</b>
<b>ESMA: NUOVE Q&amp;A SU PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI AI SENSI DELLA DIRETTIVA SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL REGOLAMENTO (MIFID II / MIFIR).....</b>	<b>3</b>
<b>ESMA: PARERE TECNICO SUI REQUISITI MINIMI DEI DOCUMENTI CHE DESCRIVONO ACQUISIZIONI, FUSIONI O SCISSIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ESMA: FATTORI DI RISCHIO DEI PROSPETTI .....</b>	<b>4</b>
<b>CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE - DICHIARAZIONI NON FINANZIARIE - MODIFICHE APPORTATE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1073 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254.....</b>	<b>5</b>
<b>CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE - INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....</b>	<b>5</b>
<b>CONSOB: DELIBERA N. 17297/2010 CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI VIGILATI. ABROGAZIONE PARZIALE .....</b>	<b>5</b>
<b>CONSOB: INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE IN MERITO ALLO SREP .....</b>	<b>6</b>
<b>CONSOB: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE - LE OFFERTE INIZIALI E GLI SCAMBI DI CRIPTO- ATTIVITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>COMMISSIONE EUROPEA: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/396 E REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/397 .....</b>	<b>6</b>
<b>GAZZETTA UFFICIALE R.I.: DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 2019, n. 19 – ADEGUAMENTO REGOLAMENTO BENCHMARK.....</b>	<b>7</b>
<b>GAZZETTA UFFICIALE UE: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/348 - NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE CHE PRECISANO I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL DISSESTO DI UN ENTE SUI MERCATI FINANZIARI, SU ALTRI ENTI E SULLE CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>GAFI – FATF: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA BOZZA DI ORIENTAMENTO APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO PER PROFESSIONISTI LEGALI, CONTABILI E FIDUCIARI E FORNITORI DI SERVIZI AZIENDALI .....</b>	<b>7</b>
	<b>1</b>

tema srl

Via Camperio, 2 - 20123 Milano, Italia

p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: info@temaconsulenza.eu - www.temaconsulenza.eu

<b>GAFI – FAFT: PROGRESSI COMPIUTI DALL'ITALIA NEL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....</b>	<b>8</b>
<b>BANCA D'ITALIA: (i) AGGIORNAMENTO CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 «DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE» (ii) DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 OTTOBRE 2017 .....</b>	<b>8</b>
<b>BANCA D'ITALIA: RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE SU MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2015/2366/UE (PSD2) E ALTRI INTERVENTI .....</b>	<b>8</b>
<b>BORSA ITALIANA: “GUIDA AI PARAMETRI” DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA .....</b>	<b>9</b>
<b>BORSA ITALIANA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATFUND AMMISSIONE FIA APERTI .....</b>	<b>9</b>
<b>EBA: PSD2 – ISTITUITO IL REGISTRO DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA SOTTO PSD2 .....</b>	<b>9</b>
<b>EBA: IN CONSULTAZIONE – PIANO DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI CREDITIZI .....</b>	<b>9</b>
<b>EBA: LINEE GUIDA DEFINITIVE SULLA STIMA DELLA LOSS GIVEN DEFAULT IN UNA FASE DI RECESSIONE ECONOMICA .....</b>	<b>10</b>
<b>UIF: ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE .....</b>	<b>10</b>
<b>BREXIT .....</b>	<b>11</b>
<b>BANCA D'ITALIA: INFORMAZIONI SULLA BREXIT .....</b>	<b>11</b>
<b>EBA: PARERE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI .....</b>	<b>11</b>
<b>ESMA: APPROCCIO IN MATERIA DI MIFID II/MIFIR E BMR IN CASO DI NO-DEAL BREXIT.....</b>	<b>11</b>
<b>CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE BREXIT - IMPLICAZIONI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI.....</b>	<b>12</b>
<b>CONSOB: DELIBERA # 20860 - RICONOSCIMENTO DEL MERCATO EXTRA-UE DI STRUMENTI FINANZIARI “ICE FUTURES EUROPE – IFEU”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 70, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998.....</b>	<b>12</b>
<b>CONSOB: COMUNICAZIONE #7 - NO-DEAL BREXIT – ADEMPIMENTI PER GLI INTERMEDIARI CHE PRESTANO SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI, CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 22 DEL 25 MARZO 2019 RECANTE IL REGIME TRANSITORIO....</b>	<b>13</b>
<b>CONSOB: COMUNICAZIONE #8 - TUTELA DEGLI INVESTITORI DEGLI INTERMEDIARI BRITANNICI OPERANTI IN ITALIA DOPO IL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA .....</b>	<b>13</b>
<b>ALERT DI COMPLIANCE .....</b>	<b>14</b>
<b>BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO .....</b>	<b>14</b>

## **AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

### **ESMA: Q&A SUL REGOLAMENTO DEI PROSPETTI**

27 marzo 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-first-qas-relating-prospectus-regulation>

Le Q & A forniscono chiarimenti sui seguenti aspetti relativi al regolamento del prospetto:

- la portata della divulgazione di prospetti approvati ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri che recepiscono la direttiva 2003/71/CE (direttiva sul prospetto);
- l'applicabilità dell'attuale orientamento di livello 3 relativo alla direttiva sul prospetto dopo l'entrata in vigore del regolamento sul prospetto;
- il processo di aggiornamento delle informazioni incluse nei documenti di registrazione e nei documenti di registrazione universali.

### **ESMA: NUOVE Q&A SU PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI AI SENSI DELLA DIRETTIVA SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL REGOLAMENTO (MIFID II / MIFIR)**

28 marzo 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-qas-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries>

L'ESMA ha aggiunto le seguenti Q&A:

- con riguardo alla Best Execution:
  - “RTS 27 reporting requirements for market makers and other liquidity providers.
- con riguardo a Suitability and Appropriateness:
  - “Suitability report: Use of generic statements”.
- con riguardo alle Information on costs and charges:
  - “Level of individualisation of ex-ante information”;
  - “Conditions to be met to use costs grids/tables for ex-ante information”;
  - “Ex-ante information for the service of portfolio management”;
  - “Terminology”;
  - “Taxes to be included in the ex-ante and ex-post costs and charges information”.
- con riguardo a “Provision of investment services and activities by third country firms”:
  - “Reverse solicitation”.
- con riguardo a “Other issues”:
  - “Durable medium”.
- con riguardo alla Product Governance:
  - “Target market of CoCo-bond funds”.

Sono state inoltre apportate modifiche alle seguenti:

- con riguardo a Suitability and Appropriateness:
  - Suitability report: availability on firm’s website.

- con riguardo a “Information on costs and charges”:
  - “Use of products’ costs presented in the PRIIPs KID”.

## **ESMA: PARERE TECNICO SUI REQUISITI MINIMI DEI DOCUMENTI CHE DESCRIVONO ACQUISIZIONI, FUSIONI O SCISSIONI**

29 marzo 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-advises-commission-information-document-takeover-merger-and-divisions>

Ai sensi del regolamento sul prospetto (PR)<sup>1</sup>, gli emittenti possono offrire / ammettere titoli in relazione a acquisizioni, fusioni o scissioni senza pubblicare un prospetto, a condizione che sia reso disponibile agli investitori un documento che descrive la transazione e il suo impatto sull'emittente.

La consulenza tecnica richiesta all'ESMA dalla Commissione stabilisce il contenuto informativo minimo di questo documento in relazione a:

- l'offerta di titoli al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli su un mercato regolamentato;
- la descrizione e l'impatto che un'acquisizione, una fusione o una scissione possono avere sulle attività operative e finanziarie dell'emittente.

Il parere dell'ESMA sul contenuto informativo minimo è indirizzato alle autorità nazionali competenti, agli emittenti, ai loro consulenti e ai partecipanti ai mercati finanziari in generale. Il parere tecnico in oggetto costituirà la base per gli atti delegati che saranno adottati dalla Commissione europea.

## **ESMA: FATTORI DI RISCHIO DEI PROSPETTI**

29 marzo 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-format-disclosure-risk-factors-in-prospectuses>

ESMA, coerentemente con quanto richiesto dal nuovo Regolamento dei Prospetti (art. 16 co.4 Reg. UE 2017/1129), ha pubblicato i suoi orientamenti finali riguardanti il modo in cui le autorità nazionali competenti dovrebbero considerare i fattori di rischio.

Lo scopo di includere i fattori di rischio in un prospetto è quello di garantire che gli investitori possano valutare i rischi relativi al loro investimento, consentendo loro quindi di prendere decisioni di investimento informate. I fattori di rischio includono generalmente le informazioni riguardanti:

- la situazione finanziaria dell'emittente;
- la natura della sicurezza o il suo sottostante;
- le attività commerciali e l'industria dell'emittente;
- rischio legale e normativo;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE. Scaricabile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1129&from=IT>

- rischio di controllo interno; e
- rischi ambientali, sociali e di governance.

**CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE - DICHIARAZIONI NON FINANZIARIE - MODIFICHE APPORTATE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1073 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254.**

28 febbraio 2019

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/ra\\_20190228.htm](http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/ra_20190228.htm)

Con tale comunicazione, la Consob richiama l'attenzione degli intermediari su quanto introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (specificatamente dall'art. articolo 1, comma 1073): le Dichiarazioni Non Finanziarie "DNF" devono ora descrivere i principali rischi connessi agli aspetti oggetto dell'informativa non finanziaria dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, **nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa**.

Viene quindi intensificata l'attenzione sulle modalità di gestione dei rischi censiti con particolare riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati.

**CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE - INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E AGLI STRUMENTI FINANZIARI.**

28 febbraio 2019

[http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra\\_20190228\\_n\\_2.pdf/2234dd7c-5f30-42f6-b0ca-e2fcb3bb0be4](http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20190228_n_2.pdf/2234dd7c-5f30-42f6-b0ca-e2fcb3bb0be4)

Con tale comunicazione, la Consob richiama l'attenzione sugli obblighi in capo agli intermediari in materia di rendicontazione costi e oneri *ex ante ed ex post* richiamando anche quanto espresso dall'ESMA con le proprie Q&A<sup>2</sup> a partire dall'aprile 2016.

Con tale comunicazione inoltre, l'Autorità di Vigilanza ha richiesto che i presidi adottati per la trasparenza *ex ante ed ex post*, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari fossero compiutamente illustrati nella "Relazione sui servizi" da inviarsi entro il 31 marzo e che le funzioni di Compliance fornissero evidenza, nelle proprie relazioni annuali, degli esiti dei controlli effettuati sul tema.

**CONSOB: DELIBERA N. 17297/2010 CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI VIGILATI. ABROGAZIONE PARZIALE**

7 marzo 2019

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d20841.htm>

A seguito delle attribuzioni di competenza a favore *dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari (OCF)*, la Consob ha abrogato parzialmente la Delibera # 17297/2010 concernente la comunicazione di dati e notizie sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

L'abrogazione di cui sopra riguarda sia i Dati strutturati che la Documentazione ad evento di cui all'Allegato II.9.

<sup>2</sup> <https://www.esma.europa.eu/document/gas-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-topics>

## **CONSOB: INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE IN MERITO ALLO SREP**

15 marzo 2019

[http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190315\\_n\\_5.pdf/1cd6a4b1-720e-4d2c-b2cb-96f90bb1ac2a](http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190315_n_5.pdf/1cd6a4b1-720e-4d2c-b2cb-96f90bb1ac2a)

[http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/c20190315\\_6.htm](http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/c20190315_6.htm)

Le banche soggette al processo di valutazione periodica sull'adeguatezza patrimoniale (Srep, Supervisory Review and Evaluation Process), condotto dalle Autorità di vigilanza prudenziale, devono includere nei prospetti le informazioni relative allo Srep in materia di "requisiti prudenziali quantitativi vincolanti" (Pillar2 Requirements), cioè i coefficienti patrimoniali minimi obbligatori. Le stesse informazioni devono essere rese anche nei documenti di rendicontazione finanziaria periodica.

È quanto chiarisce Consob con Comunicazione n. 5 del 15 marzo 2019.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori risultanze dello Srep, come ad esempio i "requisiti qualitativi vincolanti" o le raccomandazioni sul capitale (Pillar2 Guidance), la Comunicazione chiarisce che è responsabilità delle stesse banche valutare l'eventuale rilevanza di questi dati ai fini delle informazioni da pubblicare nei prospetti e nei documenti di rendicontazione contabile. In particolare, in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni sul capitale, Consob specifica che, a suo giudizio, il dato assume rilevanza ai fini delle informazioni da includere nei prospetti.

Le banche devono, inoltre, valutare l'eventuale carattere di informazione privilegiata delle risultanze dello Srep. L'obiettivo è quello di assicurare il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Regolamento europeo in materia di abusi di mercato (Mar, Market Abuse Regulation). Questo il richiamo di attenzione contenuto in un'altra Comunicazione (Comunicazione n. 6 del 15 marzo 2019) della Consob.

È responsabilità delle stesse banche, precisa Consob, scegliere di avvalersi del ritardo della comunicazione al pubblico in relazione alle informazioni privilegiate, contenute nella Srep Letter.

## **CONSOB: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE - LE OFFERTE INIZIALI E GLI SCAMBI DI CRIPTO-ATTIVITÀ**

19 marzo 2019

[http://www.consob.it/documents/46180/46181/doc\\_disc\\_20190319.pdf/64251cef-d363-4442-9685-e9ff665323cf](http://www.consob.it/documents/46180/46181/doc_disc_20190319.pdf/64251cef-d363-4442-9685-e9ff665323cf)

Il documento in commento, suddiviso in 4 sessioni come di seguito indicate, si pone l'obiettivo di avviare un dibattito a livello nazionale sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di cripto-attività.

Nel paragrafo #1 viene fornita una sintetica rappresentazione del fenomeno di diffusione delle ICOs (initial coin offerings) e dei connessi aspetti di interesse per la Consob; nel paragrafo #2 viene condotto un primo esercizio di definizione degli elementi costitutivi del fenomeno in esame; nel paragrafo #3 viene delineato un approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione; in ultimo, nel paragrafo #4 viene delineato un approccio regolatorio con riguardo alla fase della successiva negoziazione delle cripto-attività oggetto di preventiva emissione e diffusione al pubblico.

## **COMMISSIONE EUROPEA: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/396 E REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/397**

13 marzo 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0396&from=IT>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0397&from=EN>

I contratti derivati OTC in essere con controparti del Regno Unito potranno essere trasferiti ad una controparte dell'Unione (mantenendo le attuali esenzioni dagli obblighi di compensazione e dai requisiti di margine previsti dal Regolamento EMIR), a condizione che i trasferimenti si perfezionino entro i dodici mesi successivi alla data della Brexit.

2019/396: Considerato che i problemi, cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC in relazione a controparti stabilite nel Regno Unito, sono una conseguenza diretta di un evento (Brexit) che è al di fuori del loro controllo e che potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno modificare i Regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178. Con l'occasione sono state quindi introdotte delle deroghe sui tempi per adempiere all'obbligo di compensazione e della durata minima residua.

2019/397: con tale regolamento viene concesso alle controparti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di continuare ad applicare le procedure di gestione del rischio in vigore al 14 marzo 2019 per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale. Tale concessione è subordinata a talune condizioni indicate nel Regolamento.

#### **GAZZETTA UFFICIALE R.I.: DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 2019, n. 19 – ADEGUAMENTO REGOLAMENTO BENCHMARK**

*13 marzo 2019*

[https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie\\_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20190313&numeroGazzetta=61&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0](https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20190313&numeroGazzetta=61&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&numPagina=1&edizione=0)

Le modifiche di maggior rilievo riguardano (i) l'introduzione dell'art. Art. 4 -septies .1: "Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento". Nello specifico è individuata la Consob come autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza, mentre la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, sui soggetti dalle medesime vigilati che fanno uso di un indice di riferimento, (ii) le modifiche al Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di sanzioni.

#### **GAZZETTA UFFICIALE UE: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/348 - NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE CHE PRECISANO I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEL DISSESTO DI UN ENTE SUI MERCATI FINANZIARI, SU ALTRI ENTI E SULLE CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO**

*4 marzo 2019*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0348&from=EN>

Sono state pubblicate le norme tecniche riguardanti i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

#### **GAFI – FATF: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA BOZZA DI ORIENTAMENTO APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO PER PROFESSIONISTI LEGALI, CONTABILI E FIDUCIARI E FORNITORI DI SERVIZI AZIENDALI**

*25 febbraio 2019*

<http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-guidance-tcsp.html>

7

tema srl

Via Camperio, 2 - 20123 Milano, Italia

p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: info@temaconsulenza.eu - www.temaconsulenza.eu

Il GAFI ha pubblicato in consultazione #3 documenti (FATF-RBA Guidance for Legal Professionals; FATF-RBA Guidance for Accountants; FATF-RBA Guidance for Trust and Company Service Providers) con i quali fornisce una guida a supporto della corretta applicazione dell'approccio basato sul rischio (RBA) in materia di AML / CFT così da garantirne l'efficacia.

I documenti declinano le raccomandazioni GAFI secondo la dettagliata operatività dei 3 soggetti destinatari.

### **GAFI – FATF: PROGRESSI COMPIUTI DALL'ITALIA NEL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

27 marzo 2019

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Follow-Up-Report-Italy-2019.pdf>

Il rapporto rileva ed analizza i progressi compiuti dall'Italia nell'affrontare le carenze tecniche di conformità, individuate nella valutazione MER (*Mutual Evaluation Report*) svoltasi nel 2015, delle misure nazionali di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La relazione esamina inoltre se l'Italia ha attuato nuove misure per soddisfare i requisiti delle raccomandazioni del GAFI che sono cambiate dopo la valutazione reciproca.

### **BANCA D'ITALIA: (i) AGGIORNAMENTO CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013 «DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE» (ii) DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 OTTOBRE 2017**

6 marzo 2019

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/attuazione-regolamento-delegato/index.html>

La Banca d'Italia ha aggiornato le Disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli interni della Circolare n. 285/2013 (allegato A), prevedendo che le banche debbano conformarsi, nella gestione del rischio di credito e nella rilevazione contabile delle perdite attese su crediti, ad una serie di previsioni contenute nelle Linee Guida EBA "Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio di credito e di rilevazione contabile delle perdite attese su crediti degli enti creditizi" (documento EBA/GL/2017/06).

Parallelamente l'Autorità di vigilanza ha avviato una consultazione (fino al 6 maggio prossimo) sulle modifiche previste alle Disposizioni di vigilanza (Circolari nn. 115, 285 e 262) a seguito del recepimento di norme europee e ulteriori Linee Guida EBA sulle esposizioni creditizie deteriorate (Orientamenti EBA sulla "Applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013" - EBA/GL/2016/07 - e Regolamento delegato UE n. 2018 /171).

### **BANCA D'ITALIA: RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE SU MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2015/2366/UE (PSD2) E ALTRI INTERVENTI**

19 marzo 2019

[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/direttiva-2015-366ue/Resoconto\\_consultazione.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/direttiva-2015-366ue/Resoconto_consultazione.pdf)

E' stato pubblicato il resoconto delle consultazioni terminate il 10 settembre 2018.

Le Disposizioni del luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (di seguito "Disposizioni") sono state modificate per

8

tema srl

Via Camperio, 2 - 20123 Milano, Italia

p.iva 06745060969 - tel. +39 02 8723 7659 - fax: +39 02 87237660 - email: info@temaconsulenza.eu - www.temaconsulenza.eu



adeguare la disciplina nazionale al quadro normativo europeo in materia di trasparenza dei servizi di pagamento (direttiva 2015/2366/UE - PSD2), informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (regolamento 2016/1011/UE - c.d. Regolamento Benchmark), politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita (Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea – EBA), gestione dei reclami (Orientamenti del Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza); ulteriori modifiche riguardano le Guide pratiche da mettere a disposizione della clientela.

#### **BORSA ITALIANA: “GUIDA AI PARAMETRI” DI NEGOZIAZIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA**

4 marzo 2019

[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guidaaiparametriv46\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guidaaiparametriv46_pdf.htm)

Borsa Italiana ha pubblicato le modifiche alla Guida ai parametri di negoziazione dei mercati organizzati e gestiti da borsa italiana (versione 46). Le modifiche sono entrate in vigore l'11 marzo 2019.

#### **BORSA ITALIANA: MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATFUND AMMISSIONE FIA APERTI**

8 marzo 2019

[https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso4540atfund\\_pdf.htm](https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso4540atfund_pdf.htm)

Con tale comunicazione Borsa Italiana comunica l'ammissione su ATFund anche dei FIA aperti, a condizione che siano commercializzabili agli investitori al dettaglio.

La domanda di ammissione alla negoziazione, redatta secondo l'apposito modello, deve essere inoltrata a Borsa Italiana dall'emittente. Nel caso di OICR conformi alla direttiva 2011/61 deve essere fornita copia della comunicazione o autorizzazione della Consob rilasciata ai sensi dell'articolo 44 del Testo Unico della Finanza e inerente la commercializzazione di quote o azioni di FIA agli investitori al dettaglio.

L'ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

#### **EBA: PSD2 – ISTITUITO IL REGISTRO DI PAGAMENTO E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA SOTTO PSD2**

marzo 2019

<https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/register-of-payment-and-e-money-institutions-under-psd2>

Per aumentare la trasparenza e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori all'interno del mercato unico europeo, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha istituito un registro centrale contenente informazioni sugli istituti di pagamento e di moneta elettronica autorizzati o registrati all'interno dell'Unione europea (UE) e Paesi dell'area economica (SEE).

Le informazioni ivi registrate sono fornite e tenute aggiornate dalle Autorità Nazionali di ciascun paese.

#### **EBA: IN CONSULTAZIONE – PIANO DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI CREDITIZI**

5 marzo 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2627138/Consultation+paper+on+revised+GLs+on+definitions+and+templates+of+funding+plans.pdf>

Il documento in consultazione tratta delle definizioni e dei modelli armonizzati per la segnalazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi.

La maggior parte delle modifiche proposte mira ad allineare le definizioni e le disaggregazioni utilizzate negli orientamenti con quelle utilizzate in FINREP per facilitare l'attuazione e ridurre gli oneri di segnalazione. Questo allineamento dovrebbe comportare la comparabilità e facilitare la convalida dei dati forniti. Di conseguenza, il processo di produzione dei dati per gli istituti di credito sarà semplificato producendo una migliore qualità dei dati.

Altre modifiche mirano a migliorare la valutazione dei piani di finanziamento delle banche e la pertinenza dei dati forniti per tali valutazioni. È questo il caso dell'ulteriore disaggregazione dei titoli di debito non garantiti a lungo termine e del nuovo modello sulla previsione del conto economico.

#### **EBA: LINEE GUIDA DEFINITIVE SULLA STIMA DELLA LOSS GIVEN DEFAULT IN UNA FASE DI RECESSIONE ECONOMICA**

5 marzo 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2551996/Final+Report+on+Guidelines+on+LGD+estimates+under+downturn+conditions.pdf>

Gli orientamenti in discorso specificano come le istituzioni dovrebbero quantificare la stima della perdita in caso di inadempienza (LGD) in caso di recessione economica.

#### **UIF: ISTRUZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI OGGETTIVE**

28 marzo 2019

[https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/istruzioni\\_comunicazioni\\_oggettive\\_28\\_marzo\\_2019.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/istruzioni_comunicazioni_oggettive_28_marzo_2019.pdf)

Con l'adozione del provvedimento in oggetto si richiede ai destinatari di inviare alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. La segnalazione deve essere inviata entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento previo adesione al sistema di comunicazioni on line e nelle modalità di cui all'allegato scaricabile al seguente link: [https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/istruzioni\\_comunicazioni\\_oggettive\\_-\\_allegato.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/istruzioni_comunicazioni_oggettive_-_allegato.pdf).

Di seguito il link al resoconto della consultazione conclusasi il 10 agosto 2018: [https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/comunicazioni\\_oggettive\\_-\\_resoconto\\_della\\_consultazione\\_.pdf](https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/comunicazioni_oggettive_-_resoconto_della_consultazione_.pdf)

## **BREXIT**

### **BANCA D'ITALIA: INFORMAZIONI SULLA BREXIT**

marzo 2019

<https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html>

Banca D'Italia ha attivato una speciale sessione del proprio sito internet dedicata alla Brexit ove è possibile accedere alla seguente documentazione in materia:

- Collegamenti alle pagine sulla Brexit delle altre autorità di Vigilanza
- Interventi del Governo Italiano
- Interventi delle Istituzioni Europee
- Pubblicazioni della Banca D'Italia
- Interventi e interviste dei Membri del Direttorio.

### **EBA: PARERE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI**

1° marzo 2019

<https://eba.europa.eu/documents/10180/2622242/EBA+Opinion+on+deposit+protection+issues+stemming+from+the+withdrawal+of+the+UK+from+the+EU.pdf>

L'EBA ha pubblicato un parere sulle questioni relative alla protezione dei depositi nell'eventualità di una Brexit senza accordo. Nel parere in discorso, l'EBA invita le autorità designate dei *sistemi di garanzia dei depositi* (DGSDA) a garantire che i depositi presenti nelle filiali degli enti creditizi del Regno Unito nell'UE siano adeguatamente protetti da idonei sistemi di garanzia.

Nel suo parere rivolto esclusivamente ai DGSDA, l'EBA ritiene che queste debbano adottare misure attive per garantire che i depositi in tali filiali continuino ad essere adeguatamente protetti. L'EBA ha quindi raccomandato che tali succursali diventino membri dei DGS locali dell'UE.

L'EBA richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di fornire adeguata informativa ai clienti con specifico riferimento ad eventuali modifiche ai meccanismi di protezione dei depositi. EBA richiama inoltre le disposizioni applicabili in relazione ai potenziali trasferimenti di alcuni fondi del DGS tra il Regno Unito e i DGS dell'UE, che non ha un impatto diretto sul livello di protezione offerto ai depositanti.

### **ESMA: APPROCCIO IN MATERIA DI MIFID II/MIFIR E BMR IN CASO DI NO-DEAL BREXIT**

7 marzo 2019

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-approach-several-mifid-ii-mifir-and-bmr-provisions-under-no>

Con tale documento l'ESMA indica l'approccio che verrà adottato in caso di "hard brexit" con riguardo alla regolamentazione MiFID II / MiFIR e Benchmark.

Nello specifico sono trattati i seguenti aspetti della MiFID II: l'obbligo di negoziazione per i derivati, il carve-out C(6), pareri dell'ESMA sulla trasparenza post-negoziazione, trasparenza post-negoziazione per le operazioni OTC tra le imprese di investimento dell'UE e controparti UK ed infine il registro degli amministratori dell'ESMA.

**CONSOB: RICHIAMO DI ATTENZIONE BREXIT - IMPLICAZIONI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI.**

12 marzo 2019

[http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra\\_20190312\\_n\\_3.pdf/acfd8af4-5a97-4c99-8dfd-3ea6f06a9ddc](http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20190312_n_3.pdf/acfd8af4-5a97-4c99-8dfd-3ea6f06a9ddc)

Con il documento in oggetto la Consob ha ribadito la necessità che gli intermediari (banche e imprese di investimento con sede nel Regno Unito) che prestano in Italia servizi e attività di investimento, mediante succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi, procedano con tempestività, qualora non vi abbiano già provveduto, a fornire ai clienti informazioni appropriate in merito alle conseguenze delle mutate condizioni operative discendenti dalla Brexit.

In particolare, in conformità con quanto indicato dall'Esma, si è richiesto agli intermediari di fornire ai clienti almeno le informazioni relative a:

- (i) l'impatto della Brexit sulle modalità di prestazione dei servizi e delle attività da parte dell'impresa, sullo specifico servizio reso al cliente nonché sulla futura relazione con il medesimo cliente;
- (ii) le specifiche iniziative adottate per addivenire a un'ordinata gestione del rapporto in essere con il cliente (comprese, se del caso, le modalità di chiusura del rapporto) nonché di gestione delle richieste di informazioni e dei reclami ricevuti dai clienti in connessione alla Brexit (recapiti dell'impresa, eventuale linea telefonica dedicata, pubblicazione di FAQ sul sito internet, ufficio competente per la trattazione dei reclami, possibilità di adire sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, ...);
- (iii) le principali implicazioni della Brexit, anche conseguenti a modifiche dell'operatività dell'intermediario, sul rapporto contrattuale con il cliente, ivi inclusa la presumibile tempistica di chiusura dei rapporti alla luce delle specificità del servizio prestato (risparmio amministrato vs risparmio gestito) e delle previsioni contrattuali sui tempi di preavviso previsti per lo scioglimento del rapporto.

**CONSOB: DELIBERA # 20861 - AUTORIZZAZIONE DI EUROT LX SIM S.P.A. ALL'ESTENSIONE DELL'OPERATIVITÀ NEL REGNO UNITO DEL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE "EUROT LX", AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998**

21 marzo 2019

<http://www.consob.it/documents/46180/46181/d20861.pdf/b3e854c0-5c19-45d4-bbe9-9ec876ccd761>

La Consob ha autorizzato EuroTLX SIM S.p.A. all'estensione dell'operatività nel Regno Unito del sistema multilaterale di negoziazione "EuroTLX". Tale autorizzazione è condizionata al rilascio da parte della Banca d'Italia di un parere non ostativo.

**CONSOB: DELIBERA # 20860 - RICONOSCIMENTO DEL MERCATO EXTRA-UE DI STRUMENTI FINANZIARI "ICE FUTURES EUROPE – IFEU", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 70, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998**

21 marzo 2019

<http://www.consob.it/documents/46180/46181/d20860.pdf/e23087cf-d725-44d5-9a72-28fa85bcb4df>

Con tale delibera la Consob ha riconosciuto il mercato "ICE Futures Europe" quale mercato extra-UE ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del TUF con effetto dalla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e subordinatamente alla mancata conclusione dell'accordo ai sensi dell'art. 50, par. 2, del Trattato sull'Unione europea.

Tale riconoscimento è condizionato al rilascio dell'intesa da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

**CONSOB: COMUNICAZIONE #7 - NO-DEAL BREXIT – ADEMPIMENTI PER GLI INTERMEDIARI CHE PRESTANO SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI, CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 22 DEL 25 MARZO 2019 RECANTE IL REGIME TRANSITORIO.**

26 marzo 2019

[http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190326\\_n\\_7.pdf/434bffe3-34b6-4a71-8673-670c3f584c94](http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190326_n_7.pdf/434bffe3-34b6-4a71-8673-670c3f584c94)

Con tale comunicazione, che fa seguito all'emanazione del Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019, l'Autorità di Vigilanza, ripercorrendo brevemente il contesto di riferimento caratterizzato dalla perdurante incertezza riguardante il recesso dal Trattato sull'Unione Europea da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, afferma gli intermediari britannici non potrebbero più svolgere attività sul territorio della Repubblica avvalendosi delle preesistenti abilitazioni.

Premesso quanto sopra, la Consob delinea i diversi adempimenti cui sono tenuti gli intermediari prestatori di servizi di investimento distinguendo gli intermediari britannici da quelli italiani e per ciascuna delle due "macro categorie" le tipologie di servizi prestati, la clientela di riferimento (retail piuttosto che qualificate e professionali) e la forma adottata per l'operatività (in regime di libera prestazione di servizi piuttosto che nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali).

Le notifiche, le istanze e le comunicazioni previste nella presente comunicazione dovranno essere trasmesse alla CONSOB al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [din.Brexit@pec.consob.it](mailto:din.Brexit@pec.consob.it).

**CONSOB: COMUNICAZIONE #8 - TUTELA DEGLI INVESTITORI DEGLI INTERMEDIARI BRITANNICI OPERANTI IN ITALIA DOPO IL RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA**

29 marzo 2019

[http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190329\\_n\\_8.pdf/c352fcc-4ae1-4f42-bb7c-04507139b564](http://www.consob.it/documents/46180/46181/c20190329_n_8.pdf/c352fcc-4ae1-4f42-bb7c-04507139b564)

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019, dopo la data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), le succursali di banche e imprese di investimento del Regno Unito che operano in Italia aderiscono di diritto al Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS).

Alla stessa data, le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che operano in regime di libera prestazione di servizi aderiscono di diritto al suddetto ICS, a meno che non presentino a tale sistema una dichiarazione degli ICS del Regno Unito attestante che i loro investitori saranno protetti da questi ultimi.

## **ALERT DI COMPLIANCE**

### **BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO**

In data 26 marzo 2019, Banca d'Italia, al termine della fase di consultazione pubblica, ha emanato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I destinatari si dovranno adeguare alle Disposizioni **entro il 1° giugno 2019**.

Si applicano a partire **dal 1° gennaio 2020**:

- l'obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una **policy motivata** che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle Disposizioni);
- l'obbligo, per le capogruppo, di istituire un **base informativa comune** (cfr. Parte Quarta, Sezione I, delle Disposizioni);
- l'obbligo di condurre un **esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio** (cfr. Parte Settima delle Disposizioni): i destinatari trasmettono alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

#### **1. Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio**

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk\\_campaign=EmailAlertBdi&pk\\_kwd=it](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it)

#### **2. Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio**

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-antiriciclaggio/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk\\_campaign=EmailAlertBdi&pk\\_kwd=it](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/disposizioni-antiriciclaggio/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it)

Si segnala, inoltre, che il 26 marzo il Dipartimento del Tesoro ha posto in **consultazione** uno **schema di decreto** recante modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/07 per il recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La scadenza è fissata al 20 aprile 2019.

Tema offre servizi di consulenza sul Sistema dei Controlli Interni e sulla Gestione dei Rischi, anche attraverso incarichi di Internal Audit, Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, 231/2001 a favore di Banche, SIM, SGR (FIA e non), SICAV, SICAF, Intermediari finanziari, intermediari assicurativi, Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e loro succursali, Fondi pensioni, Casse di Previdenza, Imprese assicurative, Società di capitali ed enti pubblici e privati.

Per maggiori informazioni o richieste di documenti di dettaglio inerenti gli argomenti trattati in questo numero si invita a scrivere una mail a: [compliance@temaconsulenza.eu](mailto:compliance@temaconsulenza.eu).